

io non vedo il perchè si dovrebbe nella deliberazione che stiamo per prendere tener conto d'esimere la Sardegna dall'osservanza di leggi che essa non conosce, e mi parrebbe più opportuno il rimandare ogni deliberazione a questo riguardo all'epoca in cui verrà in discussione la legge per cui si dovranno estendere alla Sardegna simili diritti.

SULIS. Io aveva domandato la parola appunto per far osservare ciò che venne notato dall'onorevole deputato Pescatore, e volevo dire che essendo prossima la discussione della legge per cui in Sardegna si metterà la tassa della carta bollata, era bene il prevenire il caso d'esenzione.

In quanto poi ai diritti giudiziari, cioè diritti di emolumento e simili, io credo che gli istituti pii della Sardegna non ne vadano esenti.

DI REVEL. Io osservo che è la legge del 1848 la quale mi pare sia quella che esime le opere pie dal pagamento del diritto giudiziario, perchè questi diritti preesistevano, e quindi fu d'uopo esentarle quando si ridusse l'amministrazione delle opere pie a norme più regolari. Osservo poi che la legge sulla carta bollata, la quale non esiste in Sardegna, ma che esiste in terraferma, deve avere, se non erro, stabiliti quali sono gli atti che sono soggetti a questo diritto, e credo che vada annessa a questa una lunga nomenclatura di quelli che ne sono esenti.

Dunque il dire in generale che le opere pie saranno esenti dalla carta bollata, dai diritti di registrazione e dai diritti giudiziari, mi pare non sia cosa giusta.

PRESIDENTE. Il deputato Pescatore propone che nella nomenclatura delle leggi indicate nell'articolo si aggiungano le regie patenti 25 aprile 1859.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

FARINA P. In ordine ai diritti giudiziari voleva notare che nell'isola di Sardegna havvi un'imposta particolare, la quale non è percepita dai giudici, ma è devoluta all'erario. Questa forse si potrebbe abolire, perchè nel 1847 non rese che 4244 lire e 3 centesimi.

Domanderei se simile tassa si applichi anche alle opere pie, e se non si potrebbero dalla medesima esentare.

SULIS. Quando ho poc'anzi asserito che qualunque fosse la natura dei diritti giudiziari che si pagavano nell'isola non ve n'era alcuno, a mia cognizione, che ne fosse esente, ho accennato sufficientemente a quanto chiedeva il deputato Farina.

Farò nulla di meno notare che nell'ordinamento antico dell'isola tutti i pagamenti che si facevano erano attribuiti al pagamento degli ufficiali e dei giudici, e venivano riconosciuti sotto il nome di *sportule*, ma che nel recente riordinamento dei tribunali dell'isola queste *sportule* furono aggregate all'erario.

Ecco la differenza, ma di qualunque natura siano siffatti diritti, si pagano tutti.

PINELLI. È inutile divenire alla pubblicazione della abolizione della legge del 1839, la quale riguarda l'esenzione delle opere pie dai diritti di certe gabelle, quando è certo che queste gabelle e questi dazi non esistono in Sardegna.

Ma il deputato Sulis accennava che vi sono altri diritti che si chiamano *sportule*. Ebbene, sia pure; ma la legge del 1839 non abolirebbe quel diritto di *sportule*, perchè la legge del 1839 non parla di questi diritti. Dunque per ora è inutile, e sarà nel tempo in cui si esaminerà la legge che stabilisce alcuna tassa, alcuni diritti, estendendoli al sistema delle contribuzioni in Sardegna, che si dovrà esaminare quale diritto, qual dazio debba essere abolito in quell'isola rispetto alle

opere pie; ma ciò esige una nuova legge. La pubblicazione della legge del 1839, che si riferisce ad un diritto speciale, è assolutamente inutile in Sardegna.

SANTA ROSA T., relatore. Aggiungerò un'osservazione a quello che ho già detto a questo riguardo.

In Sardegna esiste l'ufficio dell'avvocato dei poveri; l'ufficio dell'avvocato dei poveri sostiene le cause dei poveri, delle congregazioni di carità, e degli stabilimenti che ne hanno il privilegio egualmente come in terraferma.

Mi sono ancora assicurato poco tempo fa se le sportule che si attribuivano ai giudici erano parimente loro pagate quando si trattava di congregazioni di carità o d'altri stabilimenti assimilati alle medesime, e posso accertare la Camera che in quei casi le sportule non erano pagate ai giudici.

Quanto al dubbio mosso dal deputato Sulis, credo che questa spiegazione basterà.

Quanto all'inopportunità di estendere alla Sardegna la legge citata dall'onorevole deputato Pescatore ha già risposto l'onorevole deputato Pinelli.

PESCATORE. Io osservo che la legge del 1839 dice che le opere pie nei casi ivi determinati sono esenti dai diritti giudiziari dovuti al regio erario.

Ora è accertato un fatto, ed è che in Sardegna esistono diritti giudiziari; le sportule che pagano gl'impiegati al regio erario sono diritti giudiziari.

Quando un pio istituto è ammesso all'ufficio dei poveri è certo che non paga più nulla, questo lo sappiamo; ma anche nelle provincie continentali gl'istituti pii sono ammessi o possono ammettersi all'ufficio dei poveri, eppure vi si è riconosciuta la necessità dell'esenzione dal pagamento dei diritti giudiziari in certi casi per gl'istituti pii, quantunque sieno ammissibili ed ammessi all'ufficio dei poveri, io credo che la stessa necessità si debba riconoscere per gl'istituti pii delle provincie sarde.

L'unica difficoltà consisterebbe nel vedere se vi esistono diritti giudiziari più accertati; io credo che vi esistano, quantunque il deputato Revel abbia sostenuto il contrario.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Farò osservare che la presente legge ha per iscopo di adattare le regole di amministrazione delle opere pie di terraferma alle opere pie della Sardegna, epperò vi si manda pubblicare l'editto del 1836 colle altre disposizioni legislative che ne sono il complemento.

Ora io domando: che ha da fare l'editto del 1839 relativamente all'esenzione dei pagamenti colle norme d'amministrazione delle opere pie? Le osservazioni del deputato Pescatore saranno ottime quando si riconosca che gl'istituti pii di Sardegna hanno bisogno di essere esenti da questi diritti, ma non ora che si tratta di ben altra questione; si dovrà forse fare una legge a questo riguardo, ma che questa legge debba trovar luogo in quest'articolo, questo è quello che non so comprendere.

DI REVEL. Farò una semplice osservazione.

Nel foro, come nell'amministrazione delle finanze, è noto che vi hanno nelle cose contenziose di giurisdizione volontarie due sorta di diritti che si pagano all'erario: uno è il diritto d'emolumento che è dovuto per le sentenze che si proferiscono dai tribunali e magistrati; l'altro sono i *diritti giudiziari* che sono dovuti per gli atti che precedono l'emanazione delle sentenze; questi diritti giudiziari sono così chiamati, perchè tali sono dichiarati dal manifesto camerale, se non isbaglio, del 13 marzo 1823, col quale appunto furono stabiliti i diritti giudiziari dovuti all'erario nelle cause pendenti davanti i tribunali e magistrati e quelle dovute negli